



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 132/2024/C

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9076/C del registro di Segreteria, proposto dal Sig. XXX, rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di ricorso dall' Avv. Ignazio Sposito con elezione di domicilio telematico alla PEC avvocatosposito@pec.it); contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INPS rappresentato e difeso dall' Avv. Vito Dinoia;

avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto alla rivalutazione della pensione;

visti gli atti ed i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 12 novembre 2024, con l'assistenza del Segretario, Dott. Alfonso Ingenito, l'Avv. Dinoia per l'INPS, nessuno presente per il ricorrente, né per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Premesso in

FATTO

Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 22/05/2024 il sig. XXX adiva questa Corte chiedendo “*in via preliminare di rito, 1) rinviare alla Corte di giustizia ex art.267 TFUE i due quesiti preliminari di diritto dell’Unione europea sopra illustrati; 2) rimettere altresì alla Corte costituzionale le tre questioni di costituzionalità di cui all’art.1, L.197/22, commi 309-310, sopra evidenziate in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, alla luce degli argomenti in narrativa, nel merito, 3) in ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti dalla legge di Bilancio, condannando l’Amministrazione convenuta al reintegro dell’indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno. Con vittoria di onorari e spese generali come generale norma*”.

Nel ricorso, dopo aver affermato la giurisdizione contabile sulla fattispecie, si affermava la violazione del principio di legittimo affidamento e del principio di uguaglianza “... di cui agli artt. 3-53 Cost. (nelle forme della non discriminazione di fattispecie comparabili) in relazione alla previdenza pubblica e alla fiscalità generale...” nonché “... del principio generale di diritto dell’Unione europea del divieto di discriminazione basato sull’età (art.21 Carta dei diritti di Nizza), così come espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Violazione art. 59, Reg. 883/2004 che ha sostituito il Reg. n. 1408/71...” con conseguente “...lesione concreta ed attuale...” a danno del ricorrente.

Il sig. XXX, per il tramite dell’Avv. Sposito, chiedeva, pertanto, di rinviare alla Corte di giustizia, ex art. 267 TFUE, i seguenti due quesiti preliminari di diritto dell’Unione europea:

1) “Dica la Corte di giustizia se, alla luce del principio di divieto di discriminazione basato sull’età di cui all’art. 21 della Carta e della giurisprudenza della Corte (in particolare, Mangold del 2005), si possa ritenere che la legislazione di uno Stato membro che introduce reiteratamente una sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, allorquando il meccanismo di accumulo della pensione degli stessi pensionati statali e pubblici ancora economicamente attivi viene adeguato all’inflazione

automaticamente e annualmente, possa considerarsi incompatibile con il diritto dell'Unione europea e in particolare con il Reg. n. 1408/71”;

2) “Dica ancora la Corte di giustizia se la legislazione di uno Stato membro che introduce reiteratamente una sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici possa costituire un deterrente incompatibile con la libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 45 TFUE e il Reg. n. 1408/71 e sia suscettibile di immediata disapplicazione da parte dell'Autorità dello Stato deputata a garantire la correttezza del sistema pensionistico e da parte del Giudice nazionale investito della questione della sua compatibilità”.

Veniva chiesto, altresì, di rimettere alla Corte costituzionale le seguenti questioni di costituzionalità:

1) “Dichiarare la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, comma 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, pone in essere un riassetto non sistematico e palesemente irragionevole del sistema pensionistico pubblico, illegittimamente ripetitivo di pregresse riduzioni, con l'effetto altresì di sommare la nuova riduzione a quelle del triennio 2019-2021, ed eludendo uno tempore i dicta di cui alla pronuncia n. 234/2020 della Corte costituzionale”.

2) “Dichiarare la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, comma 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, dà origine a quell'odioso effetto di “trascinamento”, che rende sostanzialmente definitiva una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, posto che le plurime «e successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì

sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato» (sentenza n. 70 del 2015)».

3) *“Dichiari la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 23, 53 Cost., la questione di costituzionalità relativa all’art. 1, comma 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, non stabilendo che le risorse derivanti dalla riduzione del sistema della perequazione delle pensioni pubbliche serviranno a rafforzare il sistema pensionistico pubblico (giustificazione endoprevidenziale) ma solo per far fronte a generiche esigenze di bilancio (giustificazione ‘latamente’ fiscale), dà origine ad una inaccettabile discriminazione dei contribuenti sotto il profilo della sopportazione del peso della fiscalità generale...”.*

L’INPS si costituiva in giudizio con memoria depositata il 28/10/2024 laddove, dopo aver sottolineato la corretta applicazione da parte dell’Istituto previdenziale di quanto stabilito dalle leggi nn. 197/2022 e 213/2023 e ritenendo le censure di illegittimità formulate dal ricorrente *“... manifestamente infondate ...”*, chiedeva, *“[...] previa declaratoria di inammissibilità/manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata, in via preliminare di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; in subordine, nel merito, di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con vittoria di spese e competenze”.*

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non si costituivano in giudizio, né il ricorrente ha depositato la prova di avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alle predette Amministrazioni.

All’udienza pubblica del 12 novembre 2024 è comparso per l’INPS l’avv. Dinoia che si è riportato al contenuto dei propri atti di causa mentre nessuno è comparso per il ricorrente e le altre Amministrazioni resistenti.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, deve essere dichiarata l'estromissione dal presente giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per difetto di legittimazione passiva, trattandosi di Amministrazioni del tutto estranee al rapporto relativo al trattamento pensionistico intercorrente tra il sig. XXX e l'INPS. La conclusione assunta comporta, secondo autorevole precedente, l'assorbimento delle “ [...] *questioni relative alla mancata prova della regolare notifica del ricorso nei confronti delle stesse. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il principio della ragionevole durata del processo implica la non necessità di adottare i provvedimenti a tutela dell'effettività di contraddittorio in presenza di domande destinate comunque ad essere dichiarate inammissibili o anche solo manifestamente infondate. [...]* ” (Corte dei Conti, Sez. Toscana n.106/2024).

A tal proposito, anche la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte statuisce che: “*Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106)*” (cfr. Cass. n. 800/2020).

Sempre in via preliminare ed assorbente, si rileva d'ufficio e viene dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, lett. b), c.g.c. per mancata proposizione, di cui non vi è traccia in atti, della previa domanda amministrativa all'INPS al fine di ottenere la piena rivalutazione del trattamento pensionistico del sig. XXX. Sul punto, come sottolinea l'autorevole giurisprudenza contabile testè citata “ [...] *la questione di inammissibilità qui sollevata d'ufficio e decisa non necessita di essere sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c., come richiamato dall'art. 7 c.g.c.; a tale riguardo si evidenzia, infatti, che, trattandosi di questione processuale, come quelle tecnicamente afferenti alle condizioni dell'azione, la questione rilevata d'ufficio non necessita di essere sottoposta al contraddittorio (I Sez. Appello, sent. n. 385-2018 e la richiamata Cass., sent. n. 15019-2016). [Infatti] neppure in astratto si configura la violazione dell'art. 101 c.p.c., perché anche la prospettazione preventiva alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. SS.UU. sent. n. 25208/2015; Cass. sent. n. 15019/2016). [...]*” (Corte dei Conti, Sez. Toscana n.106/2024). Anche recentemente, poi, la Suprema Corte ha affermato che non si viola l'art. 101 c.p.c., quando la questione sollevata d'ufficio è una questione di mero diritto ricavata dai dati fattuali oggetto del dibattito processuale (Cass. sent. n. 41670/2021).

La dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso *ex art. 153, lett. b), c.g.c.* assorbe tutte le altre questioni.

La definizione del giudizio in rito legittima la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. XXX:

Estromette dal giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per

difetto della legittimazione passiva;

dichiara il ricorso inammissibile.

Compensa le spese tra tutte le parti del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Federico Lorenzini

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 30 dicembre 2024

Il Responsabile Settore Giudizi

f.to digitalmente

dott.ssa Angela Micele